



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2014, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio  
eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

***contro***

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, rappresentati e difesi  
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei  
Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

-OMISSIS-, -OMISSIS-;

***per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,***

- del messaggio del Ministero della Difesa – DGPM – II Divisione prot. n. M\_D  
GMIL VDGMII/6/4/2014/0004969 del 13 gennaio 2014 con cui il ricorrente,

essendo stato escluso dalla procedura concorsuale relativa all'immissione nel ruolo dei VSP per l'anno 2012, in data 23.1.2014, viene collocato in congedo illimitato dalla data di scadenza della ferma quadriennale (10 dicembre 20102);

- della comunicazione al ricorrente del 22 novembre 2013 di mancato accoglimento della domanda di partecipazione al concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari per l'anno 2012 per una -OMISSIS-;
- della circolare n. M\_D GMIL II 3 3/0408695/VSP recante l'indicazione dei requisiti di partecipazione;
- del decreto n. 292 in data 11 dicembre 2013 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare con la quale è stata approvata la graduatoria di merito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, volontario in ferma prefissata quadriennale, è stato escluso dal concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il 2012 in quanto -OMISSIS-.

In particolare, il ricorrente, a seguito di -OMISSIS-, è stato destinatario di un decreto penale di condanna del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Como (17.500 euro di multa), provvedimento poi revocato per remissione di querela con decisione dello stesso Tribunale.

Contro gli atti indicati in epigrafe ha quindi proposto ricorso prospettando diversi motivi di gravame sostanzialmente relativi: alla carenza di presupposti per l'adozione degli stessi atti, alla erronea applicazione dell'art. 3 della circolare n. M D GMIL1 I 33/0408695/VSP dell'8.11.2012 (immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente nelle Forze Armate per il 2012), nella parte in cui sono previsti i requisiti di partecipazione, all'illegittimità della stessa circolare per contrasto con l'art. 27, comma 2, della Costituzione, nonché all'insufficiente motivazione.

Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti il 6 marzo 2014 successivamente all'atto di remissione della querela, remissione accettata il 28 gennaio 2014.

Nei motivi aggiunti ha riproposto i profili di censura già delineati nel ricorso introduttivo, insistendo, anche alla luce della intervenuta remissione, sulla carenza di presupposti per l'adozione degli atti impugnati.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 27 maggio 2014 ed ha per ultimo depositato una memoria il 25 maggio 2015.

Anche il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria il 23 febbraio 2015.

Questo Tribunale con ordinanza collegiale istruttoria n. 11972/2014 ha chiesto all'intimata Amministrazione una documentata relazione sui fatti di causa, incombenza istruttoria poi eseguito in data 22 gennaio 2015.

Con ordinanza cautelare n. 1003/2015 questo Tribunale, in esito all'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati del 4 novembre 2014, ha disposto la sollecita definizione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. amm..

La causa è stata trattenuta quindi in decisione all'udienza pubblica del 7 luglio 2015.

2. Il ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dalla selezione indicata in epigrafe e il conseguente provvedimento di congedo fondati sul decreto penale di condanna di cui lo stesso è stato destinatario a seguito di querela poi rimessa.

In particolare, dagli atti depositati in giudizio emerge che:

- con domanda del 28 novembre 2011 ha chiesto di partecipare all'immissione in ruolo come volontario in servizio permanente;
- con decreto penale del 20 giugno 2013 è stato condannato al pagamento di una multa di 17.500 euro;
- con provvedimento del 22 novembre 2013 è stato escluso per la suddetta circostanza dal concorso;
- con sentenza del Tribunale di Como del 25 luglio 2014 è stato dichiarato estinto il procedimento a suo carico per remissione della querela.

Ciò premesso, egli contesta gli atti impugnati sotto il profilo della carenza dei presupposti e della motivazione e contesta l'applicazione dell'art. 3 della circolare n. M D GMIL1 I 33/0408695/VSP dell'8.11.2012 relativa all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente nelle Forze Armate per il 2012 dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché l'interpretazione dell'art. 3 in relazione soprattutto all'art. 27, comma 2, della Costituzione.

Preliminarmente, il Collegio esamina l'eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dall'Amministrazione resistente.

Secondo quest'ultima, il ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato la norma della circolare (il citato art. 3) sulla cui base sono stati adottati gli atti impugnati.

L'eccezione non è fondata.

La disposizione della circolare non era immediatamente lesiva degli interessi del ricorrente ed è stata dallo stesso impugnata come atto prodromico e nella sua errata applicazione.

Il ricorso è invece fondato nei termini di seguito indicati.

Il provvedimento con il quale è stato dichiarato estinto il procedimento penale a carico del ricorrente, presupposto all'adozione degli atti impugnati, è stato assunto in ragione della remissione di querela accettata dalla stessa parte istante.

La remissione, atto di revoca della querela, estingue il reato se, come nel caso di specie, interviene in occasione del processo a cui si è giunti per l'opposizione fatta dal ricorrente al decreto penale di condanna.

Il reato oggetto del decreto penale è dunque estinto con la conseguente eliminazione di ogni effetto penale dello stesso. Tale circostanza realizza un risultato analogo a quello della riabilitazione (cfr. Consiglio di Stato, n. 2801/2012) con effetti anche sulle determinazioni amministrative correlate.

In ogni caso il ricorrente al momento della presentazione della domanda non rivestiva la qualifica di imputato o -OMISSIS-.

Il decreto penale di condanna è invece intervenuto, come sopra evidenziato, successivamente.

Tuttavia la disposizione richiamata dall'Amministrazione (art. 3), al sottoparagrafo b) prevede che i requisiti dell'assenza della qualifica di imputato o di condanne

debbano essere posseduti “*alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti fino alla scadenza del quarto anno di servizio*”.

Orbene, il ricorrente all’atto della domanda non ricadeva in tale previsione e solo successivamente è stato destinatario di un decreto penale opposto e comunque poi estinto.

Appare dunque, anche alla luce del precedente richiamato da parte ricorrente (Consiglio di Stato, IV, n. 965/2015), irragionevole e sproporzionata l’esclusione del ricorrente dalla selezione indicata in epigrafe, tenuto conto che seppure ex post è venuto meno ogni formale motivo ostativo alla sua partecipazione, con effetto retroattivo.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti con riferimento al richiesto annullamento dell’atto di esclusione e del conseguente provvedimento di congedo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 2.000,00(duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla

Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)